




# ADI, per chi?

Piccola guida ai beneficiari  
dell'assegno di inclusione

Attraverso **l'assegno di inclusione (ADI)**, il decreto Lavoro mette in protezione i nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno una persona minorenni, con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di grave svantaggio.

Il sostegno economico istituito con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023 e convertito nella legge n. 85/2023 è vincolato alla partecipazione attiva a percorsi di inclusione sociale e lavorativa costruiti *ad hoc* sui bisogni del nucleo familiare. Ai beneficiari potrà essere chiesto l'impegno a partecipare ad attività relative alla cura familiare, formative, di lavoro, di politica attiva o a progetti utili alla collettività. Ci si dirige in questo modo verso la creazione di una società basata sulla partecipazione attiva, cui vincolare ogni forma di sussidio e assistenza, da costruire nel tempo e con diversi strumenti assieme ai numerosi soggetti, in primis gli enti locali e gli operatori del terzo settore, impegnati in un disegno di riforma del welfare sostenuto anche in ambito europeo.



## COS'È

È una misura che prevede un **sostegno economico**, parametrato alla condizione specifica del nucleo familiare, e un **progetto personalizzato di inclusione sociale e professionale**.

## DA QUANDO

Dal **1° gennaio 2024**.

Le **domande** possono essere presentate in autonomia sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o attraverso i patronati a partire dal **18 dicembre 2023** e tramite i CAF dall'**8 gennaio 2024**.

## PER CHI

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

# QUALI REQUISITI

L'assegno di inclusione è una **misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale**, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Vediamo il dettaglio.

## REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il **richiedente** la misura deve essere:

- cittadino europeo; o familiare di un cittadino europeo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

## REQUISITI SOGGETTIVI

- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- nei 10 anni precedenti la richiesta di assegno, non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), per un delitto non colposo che comporti una pena non inferiore ad un anno.

## REQUISITI ECONOMICI

Inoltre, il **nucleo familiare** del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- **ISEE** in corso di validità di valore **non superiore a 9.360 euro**; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del **reddito familiare** inferiore ad una **soglia di 6.000 euro** annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.

## ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

- Dal reddito familiare sono **detratti** i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE, quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
- Sono, invece, **aggiunti** i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
- I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono **inclusi** nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

## REQUISITI PATRIMONIALI

- Il patrimonio immobiliare deve avere ai fini IMU un valore non superiore a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore, ai fini IMU, della casa di abitazione. L'importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150.000 mila euro.
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

## ULTERIORI CONDIZIONI

Non ha diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di **dimissioni volontarie**, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

# LA SCALA DI EQUIVALENZA ADI

Il parametro della scala di equivalenza ADI, di cui all'art. 2, comma 4 del decreto Lavoro è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:



**Un componente = 1**



**+0,50**

per ciascun altro  
componente con  
disabilità o non  
autosufficiente



**+0,40**

per ciascun altro  
componente con età  
pari o superiore a 60  
anni



**+0,40**

per un  
componente  
maggiorenne con  
carichi di cura,  
come definiti  
all'articolo 6,  
comma 5



per ciascun altro  
componente adulto in  
condizione di grave  
disagio bio-psicosociale  
e inserito in programmi  
di cura e di assistenza  
certificati dalla pubblica  
amministrazione



per ciascun  
minore di età,  
fino al secondo



per ogni ulteriore  
minore di età  
oltre il secondo

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.

# CHI È CONSIDERATO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO?

- le persone in carico ai servizi per disturbi mentali;
- le persone in carico ai servizi per la disabilità;
- le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
- le persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta
- le persone in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna in quanto ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi;
- le persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- le persone senza dimora in carico ai servizi;
- i neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.



# LA TUTELA PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L'assegno di inclusione è uno strumento pensato anche per accompagnare le vittime di violenza di genere. Per poter accedere al beneficio e farne richiesta è necessaria la **presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti** dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.



## E SE SI INIZIA A LAVORARE?

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare avvii un'attività di **lavoro dipendente**, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a un massimo di **3.000 euro lordi annui**. Il reddito che va oltre questa soglia, viene considerato per determinare l'importo dell'assegno a partire dal mese successivo a quello della variazione. Spetta al lavoratore, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, darne **comunicazione all'INPS** che, comunque, acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie. Fino a quando non si effettua questa comunicazione, l'erogazione dell'assegno è sospesa. Si hanno al massimo tre mesi per la comunicazione all'Inps da quando si avvia l'attività: oltre questo termine, decade il diritto alla prestazione.

**L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolta in forma individuale o di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare mentre si percepisce l'Assegno di inclusione, **va comunicato all'INPS** al massimo il giorno precedente l'inizio della stessa. In caso contrario, il beneficio decade. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Ogni trimestre si fa poi un aggiornamento rispetto al beneficio, prendendo come riferimento il trimestre precedente: il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Per questo motivo, il beneficiario è tenuto a comunicare nei quindici giorni successivi al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

# ALTRE VARIAZIONI

Ogni volta che intervenga una qualche variazione sulle condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di inclusione (e al suo mantenimento), il beneficiario ha l'obbligo di comunicarla entro quindici giorni. Se non lo fa, il beneficio decade.

Nel caso in cui, durante il periodo di fruizione del beneficio, a variare sia il nucleo familiare, si ha tempo un mese (dalla variazione) per presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ISEE aggiornata. Anche in questo caso, l'inadempimento all'obbligo comporta la decadenza. Dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente. Nei soli casi di decessi o nascite non è necessario presentare la nuova domanda di ADI.

## Obblighi percorso scolastico

Per i beneficiari dell'ADI esistono degli obblighi in materia di istruzione.

Nello specifico, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento di questo obbligo, per non veder decadere il beneficio.

L'obbligo scolastico riguarda anche i componenti minorenni del nucleo familiare che beneficia dell'assegno di inclusione: deve essere documentato l'adempimento nell'ambito del patto per l'inclusione.

*Tutti i dettagli della misura sono disponibili sul sito [lavoro.gov.it](http://lavoro.gov.it) nella sezione "Nuove misure di inclusione e accesso al lavoro". A disposizione degli interessati, è inoltre disponibile l'urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo [www.urponline.lavoro.gov.it](http://www.urponline.lavoro.gov.it)*



resta informato su  
**lavoro.gov.it**